

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO L

BARI, 22 FEBBRAIO 2019

n. 22



Leggi e regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2019, n. 2

“Istituzione del nuovo Comune di Presicce-Acquarica derivante dalla fusione dei Comuni di Presicce e Acquarica del Capo” 15545

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2019, n. 3

“Disposizioni in materia di promozione e tutela della attività di panificazione”.....15554

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2019, n. 2

“Istituzione del nuovo Comune di Presicce-Acquarica derivante dalla fusione dei Comuni di Presicce e Acquarica del Capo”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI*Art. 1*

Istituzione del Comune di Presicce-Acquarica mediante fusione

1. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), della legge regionale 1° agosto 2014, n. 34 (Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni comunali), della legge regionale 21 novembre 2016, n. 32 (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 1° agosto 2014, n. 34, Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni comunali), è istituito, nella provincia di Lecce, un unico comune mediante fusione dei contigui Comuni di Presicce e Acquarica del Capo, a decorrere dal 15 maggio 2019.
2. Il nuovo comune è denominato Presicce-Acquarica.
3. Il territorio del Comune di Presicce-Acquarica è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Presicce e Acquarica del Capo, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge (Allegato A).

Art. 2

Successione nella titolarità dei beni

1. Il Comune di Presicce-Acquarica subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che attengono al territorio e alle popolazioni sottratte ai comuni di origine.
2. Al Comune suddetto di nuova istituzione vanno trasferite le risorse strumentali, finanziarie e umane da parte dei comuni originari, ferme restando, per il personale, le posizioni economiche e giuridiche già acquisite.
3. I beni demaniali e patrimoniali dei preesistenti comuni di Presicce e Acquarica del Capo sono trasferiti al demanio e al patrimonio del comune di nuova istituzione.

Art. 3

Successione nella titolarità dei rapporti giuridici

1. Il personale dei preesistenti Comuni di Presicce e Acquarica del Capo è trasferito al Comune di Presicce-Acquarica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e dell'articolo 2112 del codice civile (mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda).
2. Nel trasferimento del personale si osservano le procedure di informazione e di consultazione, di cui all'articolo 47, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria per il 1990).
3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio maturata.
4. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto regioni e autonomie locali del 1° aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1999, dei comuni oggetto di fusione confluiscono, per l'intero importo, a decorrere dall'anno di istituzione del nuovo comune, in un unico fondo del nuovo comune avente medesima destinazione.
5. Il Comune di Presicce-Acquarica subentra in tutti i diritti sul personale già comandato o trasferito ad altri enti.

Art. 4

Forme di partecipazione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del d.lgs. 267/2000, il Comune di Presicce-Acquarica risultante dalla fusione adotta uno statuto che può prevedere anche forme particolari di collegamento tra il nuovo comune e le comunità che appartenevano ai comuni oggetto della fusione.
2. Lo statuto del nuovo suddetto comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

Art. 5

Documentazione, trasferimenti di proprietà

1. Ai fini di cui all'articolo 37, comma 4, del d.lgs. 267/2000, la popolazione del nuovo Comune di Presicce-Acquarica, istituito a seguito di fusione corrisponde alla somma delle popolazioni dei comuni estinti, determinata in base al risultato dell'ultimo censimento ufficiale.
2. L'istituzione del nuovo comune non priva i territori dei comuni estinti dei benefici che a essi si riferiscono, stabiliti in loro favore dall'Unione europea e dalle leggi statali.
3. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili dai comuni estinti al nuovo comune è esente da oneri fiscali.

4. Nel nuovo comune istituito mediante fusione possono essere conservati distinti codici di avviamento postale dei comuni preesistenti.
5. Per i dieci anni successivi alla sua costituzione, il nuovo Comune di Presicce- Acquarica ha priorità nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali territoriali.
6. La Regione, in armonia con l'evoluzione della disciplina normativa in materia, nella definizione del patto di solidarietà regionale verticale, sostiene il Comune di Presicce- Acquarica anche mediante la prioritaria cessione degli spazi finanziari regionali anche ai fini dell'ottimizzazione degli investimenti nel territorio del nuovo comune oggetto di fusione, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica attribuito alla medesima Regione.

Art. 6

Differenziazione di tributi e tariffe e omogeneizzazione degli ambiti territoriali ottimali

1. Il nuovo Comune di Presicce-Acquarica risultante dal processo di fusione può mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo comune. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al periodo precedente non sono considerati gli esercizi finanziari in cui l'efficacia degli aumenti dei tributi o delle addizionali è sospesa in virtù di previsione legislativa.
2. Il Comune di Presicce-Acquarica risultante dalla fusione ha tempo tre anni dalla sua istituzione per adeguarsi alla normativa vigente che prevede l'omogeneizzazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione.

TITOLO II

GESTIONE COMMISSARIALE E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PROVVISORIA

Art. 7

Gestione commissariale

1. Alla data di istituzione del nuovo comune i due Comuni originari di Presicce e di Acquarica del Capo sono estinti e i rispettivi organi, Sindaci, Giunte e Consigli comunali, decadono.
2. Fino all'insediamento dei nuovi organi del nuovo comune istituito con processo di fusione e a seguito delle elezioni amministrative che si terranno nella tornata elettorale del 2020, le funzioni degli organi di governo del comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione.
3. Il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione è coadiuvato, fino all'elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo composto da coloro che prima dell'istituzione del comune unico svolgevano le funzioni di sindaco e senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Il comitato è comunque consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici.

5. Il commissario convoca periodicamente il suddetto comitato consultivo anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.
6. I consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione dei comuni derivante da fusione, continuano a esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
7. Tutti i soggetti nominati dai comuni estinti per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano a esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

Art. 8

Organizzazione amministrativa provvisoria

1. In caso di esito positivo del referendum consultivo da parte dei comuni interessati, ai sensi della l.r. 34/2014, i Sindaci dei Comuni di Presicce e di Acquarica del Capo oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del comune di nuova istituzione e il relativo impiego del personale ad esso trasferito. Per l'espletamento del referendum la Regione ha trasferito la somma di euro 95 mila, ai sensi del comma 3, articolo 30 della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27 (Norme sul referendum abrogativo e consultivo).
2. In mancanza della suddetta organizzazione amministrativa decide il commissario.
3. La sede del Comune di Presicce-Acquarica è individuata nel territorio del comune più grande demograficamente tra i Comuni estinti di Presicce e Acquarica del Capo, se non diversamente stabilito dallo statuto, approvato ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del d.l.s. 267/2000.
4. Le determinazioni assunte dai sindaci d'intesa tra loro o dal commissario, ai sensi del presente articolo, restano in vigore fino all'approvazione di difformi disposizioni da parte degli organi del comune di nuova istituzione.

Art. 9

Vigenza degli atti

1. Tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune.
2. In assenza di uno statuto provvisorio, fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti.
3. Dalla data di istituzione del nuovo comune e fino alla scadenza naturale resta valida, nei documenti dei cittadini e delle imprese, l'indicazione della residenza con riguardo ai riferimenti dei comuni estinti.

Art. 10

Statuto e forme di partecipazione

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del d.lgs. 267/2000, gli organi del Comune di Presicce-Acquarica, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo Statuto comunale.
2. Lo Statuto comunale valorizza e promuove, nell'ambito delle sue attribuzioni e competenze come definite dalla Costituzione e dalle competenti leggi statali e regionali, modelli di sviluppo ecosostenibile cui ispirare le politiche economiche, di marketing e sociali, anche mediante la previsione di apposite forme di partecipazione per la valorizzazione dell'economia e del lavoro.
3. Negli stessi termini di cui al comma 1, è approvato il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.
4. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del d.lgs. 267/2000 la presente legge regionale prevede che alle comunità di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
5. Ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. 267/2000, lo Statuto del Comune di Presicce-Acquarica può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse.
6. Lo Statuto e l'apposito regolamento consiliare possono disciplinare l'organizzazione e le funzioni dei municipi, prevedendo anche organi eletti a suffragio universale diretto.
7. Agli amministratori dei municipi si applica la disciplina sullo status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, del d.lgs. 267/2000 e comunque nei limiti previsti dalla legge statale.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 11

Disposizioni contabili

1. L'istituzione del nuovo Comune di Presicce-Acquarica non priva dei benefici che a vario titolo si riferiscono ai singoli comuni estinti di Presicce e Acquarica del Capo, né degli interventi speciali stabiliti in loro favore dalle leggi regionali e dalla normativa europea.
2. Il comune risultante da fusione approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 151, comma 1, del d.lgs. 267/2000, entro novanta giorni dall'istituzione o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno.
3. Il comune risultante da fusione ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del d.lgs. 267/2000 per l'individuazione degli stanziamenti dell'anno precedente assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziare nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti.
4. Il comune risultante dalla fusione approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non

hanno già provveduto e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni contabili e alle dichiarazioni fiscali.

5. Il comune risultante dalla fusione può utilizzare i margini di indebitamento eventualmente consentiti a uno solo dei comuni originari e nei limiti degli stessi anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino spazi di indebitamento per il nuovo comune.

Art. 12

Organi di revisione contabili e di valutazione delle prestazioni

1. Alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile e di valutazione delle prestazioni dei dipendenti dei comuni estinti decadono.

2. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo comune e del nuovo organo di valutazione delle prestazioni dei dipendenti, le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile e dall'organo di valutazione delle prestazioni dei dipendenti in carica alla data dell'estinzione nel comune di maggiore dimensione demografica.

Art. 13

Contributi regionali

1. Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 11 e 12 della l.r. 34/2014, la Regione eroga al Comune di Presicce-Acquarica un contributo annuale di euro 136 mila per cinque anni, per un importo complessivo di euro 680 mila.

2. La Regione eroga in favore del comune più grande demograficamente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un contributo una tantum di euro 500 mila, finalizzato all'ottimale organizzazione dell'esercizio di funzioni e servizi comunali in forma aggregata.

3. Per l'annualità 2019 il contributo di cui al comma 1 sarà erogato in favore del comune più grande demograficamente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14

Supporto formativo e tecnico-organizzativo

1. La Giunta regionale, così come disposto dall'articolo 13 della l.r. 34/2014, al fine di sostenere l'avvio e la messa a regime del nuovo Comune di Presicce-Acquarica prevede che, a richiesta del predetto comune fuso, i competenti servizi regionali, anche in collaborazione con gli organismi di rappresentanza degli enti locali, pongano in essere specifiche azioni dirette ad assicurare al Comune di Presicce-Acquarica:

- a) assistenza giuridico-amministrativa;
- b) interventi formativi a favore di amministratori e dipendenti degli enti locali che possono prevedere, tra l'altro, la condivisione di esperienze e l'approfondimento delle conoscenze in tema di funzioni aggregative tra enti locali territoriali.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15
Norma finanziaria

1. Agli oneri finanziari derivanti dalla presente legge si provvede:
 - a) a partire dall'esercizio finanziario 2019, per gli oneri annuali previsti dall'articolo 13, comma 1, nell'ambito della missione 18, programma 1, titolo 1, con l'imputazione della spesa sul capitolo 1761 "Contributo regionale ai comuni per l'esercizio associato di compiti e funzioni – L.R. n. 34/2014" per un importo di euro 136 mila;
 - b) per il solo esercizio finanziario 2019, per gli oneri previsti dall'articolo 13, comma 2, nell'ambito della missione 18, programma 1, titolo 1, con l'imputazione della spesa sul capitolo 1761 "Contributo regionale ai comuni per l'esercizio associato di compiti e funzioni – L.R. n. 34/2014" per un importo pari a complessivi euro 500 mila, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dalla missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110070: "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 approvato con legge regionale 28 dicembre 2018, n. 68 (Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021").

Art. 16
Rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme del d.lgs. 267/2000, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), della l.r. 34/2014, della l.r. 32/2016, nonché la normativa legislativa e regolamentare vigente in materia.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.


Data a Bari, addì 22 FEB. 2019

MICHELE EMILIANO



REGIONE PUGLIA

ALLEGATO A



Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Legge regionale "Istituzione del nuovo Comune di Presicce-Acquarica derivante dalla fusione dei Comuni di Presicce e Acquarica del Capo"
Rif. Delibera di Consiglio regionale del 21/02/2019 n. 254

Allegato n.8/1 al D.Lgs. 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2019 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
SPESA					
Disavanzo di amministrazione					
MISSIONE	18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00		0,00
Programma	1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 500.000,00 500.000,00	0,00 0,00 0,00	
TITOLO	1 Spese correnti				
Totale Programma	1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 500.000,00 500.000,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALE MISSIONE	18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 500.000,00 500.000,00	0,00 0,00 0,00	
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti				
Programma	3 Altri fondi	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 500.000,00 500.000,00	
TITOLO	1 Spese correnti				
Totale Programma	3 Altri fondi	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 500.000,00 500.000,00	
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 500.000,00 500.000,00	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 500.000,00 500.000,00	0,00 500.000,00 500.000,00	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 500.000,00 500.000,00	0,00 500.000,00 500.000,00	

F.TO IL DIRIGENTE
SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
(Dott. Nicola PALADINO)

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2019, n. 3

“Disposizioni in materia di promozione e tutela della attività di panificazione”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Finalità

1. Le presenti disposizioni disciplinano l'attività di produzione e vendita del pane sostenendo e valorizzando:

- a) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilità di approvvigionamento e alla sicurezza igienico-sanitaria dei prodotti e delle materie prime utilizzate nella panificazione;
- b) le azioni finalizzate al recupero e alla redistribuzione delle eccedenze alimentari da destinare al consumo umano e animale, a mente dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 18 maggio 2017, n. 13 (Recupero e riutilizzo di eccedenze, sprechi alimentari e prodotti farmaceutici);
- c) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo dell'attività di panificazione, nonché l'evoluzione tecnologica dei processi produttivi in funzione del miglioramento qualitativo e dell'incremento della sicurezza igienico-sanitaria;
- d) le tipologie panarie tradizionali del territorio, anche mediante la promozione e il sostegno di appositi contrassegni o accordi intercategoriale di filiera finalizzati alla tracciabilità del prodotto e delle materie prime;
- e) le imprese di panificazione ubicate sul territorio pugliese.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni:

- a) le definizioni di “attività di panificazione”, “panificio”, “pane fresco” e “pane conservato” sono quelle di cui all'articolo 4 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale);
- b) l'impianto di produzione di pane e prodotti assimilati o affini e l'intero ciclo di produzione, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale, si considerano con riferimento all'azienda intesa come complesso unitario funzionalmente collegato di beni, anche di diversa natura;
- c) per “pane di produzione locale” si intendono il pane e prodotti da forno preparati prevalentemente con ingredienti la cui provenienza risulta avere la minore distanza di trasporto dalle fonti di approvvigionamento e che per alcune specialità da forno rispettino le caratteristiche della stagionalità;

- d) per “responsabile dell’attività produttiva” si intende il titolare, ovvero un proprio collaboratore familiare, socio o lavoratore dell’impresa di panificazione, appositamente designato dal legale rappresentante dell’impresa stessa all’atto della presentazione della SCIA di cui all’articolo 3 e al quale sono affidati i compiti di cui all’articolo 4;
- e) per “contratto di filiera” si intende l’insieme delle regole e delle operazioni relative alla coltivazione, alla lavorazione, alla trasformazione, alla tracciabilità del prodotto e delle materie prime, alla commercializzazione della filiera della panificazione, concordato tra le parti stipulanti.

Art. 3

Esercizio dell’attività di panificazione

1. L’impianto di un nuovo panificio, il trasferimento e la trasformazione di panifici già esistenti sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da presentare allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per territorio, nonché al rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, edilizia, ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 4

Responsabile dell’attività

1. L’impresa di panificazione designa il responsabile dell’attività produttiva. Qualora tale impresa possieda più unità operative in cui avviene la panificazione, per ognuna di esse viene indicato un responsabile dell’attività produttiva.
2. Al responsabile dell’attività produttiva è affidato il compito di garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l’utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l’osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché la qualità del prodotto finito, e delle materie prime utilizzate, e certificate con l’acquisto.
3. Il responsabile dell’attività produttiva è assoggettato a un corso di formazione erogato per il tramite di organismi formativi accreditati, da frequentarsi entro il termine di dodici mesi dalla presentazione della segnalazione di cui all’articolo 3. I contenuti e la durata del corso sono stabiliti con il regolamento di cui all’articolo 11.
4. Non è assoggettato al corso di cui al comma 3 il responsabile dell’attività produttiva che risulti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - a) avere prestato la propria opera per almeno tre anni presso un’impresa di panificazione con la qualifica di panettiere specializzato o una qualifica superiore secondo la disciplina dei vigenti contratti nazionali del lavoro;
 - b) aver esercitato per almeno tre anni l’attività di panificazione in qualità di titolare, collaboratore familiare o socio prestatore d’opera con mansioni di carattere produttivo;
 - c) essere in possesso di diploma afferente la materia oggetto delle presenti disposizioni: l’elenco dei diplomi di cui alla presente lettera è individuato nel regolamento di cui all’articolo 11;
 - d) essere in possesso di diploma di qualifica di istruzione professionale in materie attinenti all’attività di

panificazione conseguito nel sistema di istruzione professionale, unitamente a un periodo di attività lavorativa di panificazione di almeno un anno presso imprese del settore, oppure di due anni qualora il diploma sia ottenuto prima del compimento della maggiore età;

- e) essere in possesso di attestato di qualifica attinente all'attività di panificazione o ottenimento del profilo di panificatore, in base agli standard contenuti nel Repertorio regionale delle figure professionali, conseguito a seguito di un corso di formazione professionale, unitamente a un periodo di attività lavorativa di panificazione della durata di almeno un anno svolta presso imprese del settore.

5. Il responsabile dell'attività produttiva svolge la propria attività in completa autonomia relativamente alla gestione, organizzazione e attuazione della produzione.

Art. 5

Formazione professionale

1. La Regione promuove la formazione, l'aggiornamento professionale e la riqualificazione degli operatori del settore, secondo le modalità organizzative e i criteri stabiliti dalla Giunta regionale con il regolamento di cui all'articolo 11.

Art. 6

Modalità di vendita

1. Il pane fresco deve essere venduto entro e non oltre la giornata in cui è stato concluso il processo produttivo.

2. Il pane conservato è posto in vendita con una dicitura aggiuntiva che ne evidenzia lo stato e il metodo di conservazione utilizzato, il giorno di produzione, nonché le eventuali modalità di conservazione e di consumo.

3. Al momento della vendita, i prodotti di cui al comma 2 devono essere esposti in scomparti igienicamente idonei e appositamente riservati e devono essere chiaramente identificabili tramite apposite etichette, ai sensi della normativa nazionale vigente.

4. È obbligatorio porre in vendita il pane fresco in scaffali distinti e separati rispetto al pane ottenuto dagli intermedi di panificazione.

5. È vietato utilizzare la denominazione di «pane fresco» o di «pane conservato», anche se accompagnata da integrazioni e specificazioni, per identificare prodotti che si differenziano in modo sostanziale, per modalità di composizione o per procedura di fabbricazione, da quelli indicati all'articolo 2, comma 1.

6. È fatto obbligo al venditore di pane precotto o congelato di esporre l'etichetta ben visibile contenente, fra l'altro, la dicitura relativa all'indicazione del luogo di origine o di provenienza del prodotto, la data di produzione e la ragione sociale del produttore.

7. È consentita la vendita di pane sfuso in aree pubbliche, nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili, purché l'esercente sia dotato di appositi banchi di esposizione con idonee caratteristiche igienico-sanitarie.

Art. 7

Istituzione del contrassegno regionale

1. La Regione, riconoscendo l'importanza che un prodotto di qualità riveste per il miglioramento dell'offerta rivolta al consumatore, nonché per il rilancio dell'economia di settore, istituisce un apposito contrassegno regionale al fine di attestare la vendita del pane fresco.

Art. 8

Elenco delle specialità da forno tipiche della tradizione pugliese

1. Le specialità da forno tipiche della tradizione pugliese vengono valorizzate in apposita sezione all'interno dell'elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali istituito presso la competente struttura regionale in attuazione dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173).

Art. 9

Valorizzazione della filiera pugliese

1. La Regione, riconoscendo l'importanza di sostenere e rilanciare l'economia del settore e di migliorare l'offerta al consumatore, valorizza la filiera del pane e dei prodotti da forno e la promozione del pane di produzione locale attraverso accordi o programmi di filiera attuati dai soggetti interessati.
2. Gli accordi e i programmi di filiera prevedono la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, tra i quali agricoltori, trasformatori, panificatori, rivenditori e consumatori finali.

Art. 10

Iniziative di promozione e valorizzazione delle produzioni DOP, IGP e DECO

1. La Regione sostiene e attua iniziative di promozione e valorizzazione delle produzioni di pane del territorio pugliese riconosciute ai sensi della normativa in materia di Denominazione di origine protetta (DOP), di Indicazione geografica protetta (IGP) e di Denominazione comunale di origine (DECO), anche attraverso il coinvolgimento dei rispettivi consorzi di tutela e degli enti locali.

Art. 11

Modalità di attuazione

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, sentite le associazioni dei panificatori, adotta un regolamento che individua le modalità e i criteri di promozione della formazione, dell'aggiornamento professionale e della riqualificazione degli operatori del settore.

2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sentite le associazioni dei panificatori, con propria deliberazione:
- definisce gli indirizzi generali relativi alle caratteristiche necessarie per il conferimento del contrassegno di cui all'articolo 7;
 - definisce gli indirizzi generali relativi alle strategie regionali di promozione e sostegno, che riguardano, in particolare, le azioni di pubblicizzazione nei panifici e rivendite destinatari del contrassegno di cui all'articolo 7, nonché alla sensibilizzazione del consumatore finale;
 - individua le specialità da forno tipiche della tradizione pugliese di cui all'articolo 8;
 - definisce gli indirizzi generali relativi alle caratteristiche degli accordi e dei programmi di filiera, con particolare riguardo ai principi di trasparenza, sicurezza alimentare e sostenibilità ambientale;
 - definisce gli indirizzi relativi alla sottoscrizione di accordi o protocolli d'intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei panificatori e con gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della l.r. 13/2017, al fine di favorire la cessione gratuita di prodotti alimentari invenduti.
3. Il regolamento di cui al comma 1 è sottoposto dalla Giunta regionale, nelle parti che lo richiedano, alla procedura di informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento e del Consiglio europeo del 9 settembre 2015 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione), con riferimento alle disposizioni che costituiscono progetti di regole tecniche ai sensi della direttiva.

Art. 12
Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione delle presenti disposizioni è esercitata dalle aziende sanitarie locali (ASL) nonché dai comuni. A questi ultimi spettano i proventi delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 13.

Art. 13
Sanzioni

1. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale, per le violazioni delle disposizioni delle presenti norme si applicano le seguenti sanzioni amministrative, nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):
- da euro 1000 a euro 4000 ove il responsabile dell'attività produttiva non ottemperi all'obbligo formativo di cui all'articolo 4, comma 3, o sia privo di alcuno dei requisiti previsti all'articolo 4, comma 4;
 - da euro 2000 a euro 5000 per l'inottemperanza di taluno degli obblighi di cui all'articolo 6.
2. In caso di recidiva gli importi di cui al comma 1 sono raddoppiati.
3. In caso di particolare gravità o di recidiva reiterata il sindaco può inoltre disporre la sospensione temporanea dell'attività da tre a dieci giorni.

Art. 14
Disposizioni transitorie

1. I panifici, attivi alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, entro i successivi centottanta

giorni comunicano al SUAP, ove non vi abbiano già precedentemente provveduto, il nominativo del responsabile dell'attività produttiva ai fini dell'annotazione nel registro delle imprese.

2. In sede di prima applicazione delle presenti disposizioni, i responsabili dell'attività produttiva, ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 4, sono tenuti ad avviare l'attività di formazione di cui all'articolo 5 entro dodici mesi dall'attivazione dei corsi.

Art. 15

Entrata in vigore e disposizioni finanziarie

1. Agli oneri relativi alla realizzazione delle attività di formazione previste dall'articolo 5 si fa fronte mediante assegnazione, in termini di competenza e cassa, di euro 120 mila alla missione 15, programma 2, dello stato di previsione delle spese del bilancio, come disposto dall'articolo 30 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia 'Legge di stabilità regionale').

2. Alla copertura degli oneri di cui alle presenti disposizioni possono concorrere, altresì, le risorse iscritte nell'ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi strutturali europei, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 22 FEB. 2019


MICHELE EMILIANO

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere
Legge regionale "Disposizioni in materia di promozione e tutela della attività di panificazione"
Rif. Delibera Consiglio regionale del 21/02/2019 n. 255

Allegato n.8/1 al D.Lgs. 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2019 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
SPESA					
Disavanzo di amministrazione			0,00	0,00	
MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale			
Programma	2	Formazione professionale			
TITOLO	1	Spese correnti			
		residui presunti	0,00	0,00	
		previsione di competenza	120.000,00	0,00	
		previsione di cassa	120.000,00	0,00	
Totale Programma	2	Formazione professionale	0,00	0,00	
		residui presunti	120.000,00	0,00	
		previsione di competenza	120.000,00	0,00	
		previsione di cassa	120.000,00	0,00	
TOTALE MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	
		residui presunti	120.000,00	0,00	
		previsione di competenza	120.000,00	0,00	
		previsione di cassa	120.000,00	0,00	
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti			
Programma	3	Altri fondi			
TITOLO	1	Spese correnti			
		residui presunti	0,00	0,00	
		previsione di competenza	0,00	120.000,00	
		previsione di cassa	0,00	120.000,00	
Totale Programma	3	Altri fondi	0,00	0,00	
		residui presunti	0,00	120.000,00	
		previsione di competenza	0,00	120.000,00	
		previsione di cassa	0,00	120.000,00	
TOTALE MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	
		residui presunti	0,00	120.000,00	
		previsione di competenza	0,00	120.000,00	
		previsione di cassa	0,00	120.000,00	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			0,00	0,00	
		residui presunti	120.000,00	120.000,00	
		previsione di competenza	120.000,00	120.000,00	
		previsione di cassa	120.000,00	120.000,00	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			0,00	0,00	
		residui presunti	120.000,00	120.000,00	
		previsione di competenza	120.000,00	120.000,00	
		previsione di cassa	120.000,00	120.000,00	

F.TO IL DIRIGENTE
SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
(Dott. Nicola PALADINO)



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372 / 6316 / 6317 - Fax 080 540 6379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it/bollettino-ufficiale>

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Francesco Monaco**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)